



CITTÀ DI
CHIERI

Area Pianificazione e Gestione del Territorio

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI ORTI URBANI

Approvato con D.C.C. n. 93 del 19/12/2025



Indice

Articolo 1. Oggetto e finalità.....	3
Articolo 2. Definizioni.....	3
Articolo 3. Criteri di concessione.....	3
Articolo 4. Requisiti minimi.....	4
Articolo 5. Titolarità dell'assegnazione.....	4
Articolo 6. Durata della concessione.....	4
Articolo 7. Caratteristiche degli orti.....	5
Articolo 8. Obblighi e divieti per la conduzione degli orti.....	5
Articolo 9. Gestione degli orti.....	7
Articolo 10. Promozione di iniziative ambientali, sociali e culturali.....	9
Articolo 11. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree comuni.....	9
Articolo 12. Quota annuale a titolo di rimborso spese e cauzione.....	9
Articolo 13. Responsabilità.....	10
Articolo 14. Controlli.....	10
Articolo 15. Cessazione.....	10
Articolo 16. Revoca.....	11
Articolo 17. Controversie.....	11
Articolo 18. Disposizioni finali.....	11



Articolo 1. Oggetto e finalità

1. Nell'ambito del programma di interventi tesi ad offrire stimoli alla partecipazione alla vita collettiva, oltre a un costruttivo impiego del tempo libero, l'Amministrazione comunale concede ai residenti nel Comune di Chieri, appezzamenti di terreno di proprietà comunale da adibire a orti urbani. L'Amministrazione comunale sostiene e valorizza tale iniziativa al fine di:
 - sviluppare occasioni di aggregazione, di attività di mantenimento e cura della salute;
 - promuovere la partecipazione attiva a momenti di incontro, di discussione e di vita sociale;
 - evitare l'isolamento e la solitudine delle persone anziane e delle persone con ridotte capacità psico-motorie;
 - tutelare il diritto alla salute, alla qualità, all'assistenza;
 - contribuire al risparmio economico per il nucleo familiare;
 - favorire una sana alimentazione.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione e di gestione delle aree ortive comunali.

Articolo 2. Definizioni

1. L'orto urbano è un appezzamento di terreno di proprietà comunale, assegnato a titolo temporaneo, destinato alla coltivazione per i bisogni del Concessionario e della sua famiglia.
2. Per "orto sociale" s'intende un'area ortiva concessa non a singoli privati ma a gruppi, associazioni, enti o soggetti collettivi, finalizzata allo svolgimento di attività di carattere sociale, educativo, terapeutico, comunitario o di inclusione.
3. Le aree ortive presenti nel territorio comunale sono dislocate in Zona Fontaneto, nell'area compresa tra Corso Egidio Olia, Via Giuseppe Vasino e Via Gioncheto.

Articolo 3. Criteri di concessione

1. La concessione è disposta nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento, mediante la pubblicazione di un bando sul sito istituzionale e attraverso ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea.
2. Nel bando dovranno essere elencati gli orti disponibili, l'ubicazione, le planimetrie, le modalità, i termini per la presentazione della domanda e i requisiti del richiedente.
3. In presenza di più orti disponibili, gli stessi saranno assegnati ai richiedenti, aventi i requisiti di cui all'articolo 4, in ordine di presentazione delle domande al Protocollo Generale del Comune di Chieri.
4. L'abbinamento "numero-lotto" e "concessionario" avviene associando il primo soggetto avente diritto al primo orto libero.
5. La graduatoria formata conserva la propria validità fino al suo completo esaurimento. In caso di pubblicazione di un nuovo bando, l'assegnazione degli orti disponibili avverrà prioritariamente utilizzando la graduatoria ancora in vigore, fino alla sua totale estinzione.
6. Trascorsi quindici (15) giorni dalla comunicazione di assegnazione senza la presentazione di una risposta scritta si provvederà alla cancellazione del soggetto dalla graduatoria.
7. Qualora un avente diritto rinunciasse all'assegnazione, dovrà darne comunicazione scritta e si procederà alla cancellazione dalla graduatoria. In caso di nuovo interesse, la domanda dovrà essere ripresentata.



Articolo 4. Requisiti minimi

1. Gli orti possono essere concessi ai cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
 - 1) essere maggiorenni;
 - 2) essere residenti nel Comune di Chieri da almeno un anno;
 - 3) essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto assegnato. È ammesso il supporto di un componente del proprio nucleo familiare per periodi limitati, di cui al successivo articolo 5, fermo restando che tali soggetti sono tenuti al rispetto dei medesimi doveri previsti per l'assegnatario;
 - 4) appartenere a un nucleo familiare in cui nessun componente sia proprietario di appezzamenti di terreno, o pertinenze di fabbricati, destinati o destinabili ad orto nel territorio del Comune di Chieri e dei Comuni confinanti;
 - 5) appartenere a un nucleo familiare in cui nessun componente è già concessionario di un orto urbano;
 - 6) appartenere a un nucleo familiare in cui nessun componente è Amministratore comunale di Chieri in carica;
 - 7) non avere debiti nei confronti del Comune di Chieri.

Articolo 5. Titolarità dell'assegnazione

1. L'orto è assegnato in gestione a un unico titolare, coincidente con il richiedente la concessione.
2. Il Concessionario deve provvedere personalmente e con continuità alla coltivazione dell'orto e non può avvalersi di mano d'opera retribuita né può cederne e/o concederne a terzi l'uso, pena l'immediata decadenza della concessione.
3. È consentita la collaborazione di un familiare del titolare della concessione nelle attività di coltivazione, subordinatamente alla preventiva comunicazione del nominativo al Gestore esterno. Resta obbligatoria la presenza dell'intestatario durante tutte le attività svolte.
4. Eventuali periodi di assenza superiori a un (1) mese devono essere comunicati al Gestore esterno, specificando se durante tale periodo l'orto sarà coltivato da un componente del proprio nucleo familiare in qualità di sostituto.
5. La sostituzione dell'intestatario nella conduzione dell'orto non può avere durata superiore a sei (6) mesi continuativi, pena la revoca della concessione, fatta salva certificata causa di impossibilità temporanea.
6. A ciascun nucleo familiare non può essere assegnato più di un orto. Ai fini del presente articolo, per "nucleo familiare" si intende quello risultante dai registri dell'Ufficio Anagrafe Comunale.

Articolo 6. Durata della concessione

1. L'assegnazione ha una durata di cinque (5) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.
2. La concessione può essere rinnovata per ulteriori cinque (5) anni, previa verifica della permanenza dei requisiti soggettivi previsti dal presente Regolamento. La richiesta di rinnovo deve essere presentata dal Concessionario al Protocollo Generale del Comune di Chieri.
3. Alla scadenza del periodo di rinnovo, qualora non risulti attiva una graduatoria per l'assegnazione degli orti, il lotto potrà essere nuovamente assegnato al Concessionario uscente per un ulteriore periodo di cinque (5) anni, a seguito di richiesta espressa da presentare al Protocollo Generale del Comune di Chieri e previa verifica della permanenza dei requisiti soggettivi.
4. L'Amministrazione comunale provvederà a comunicare con almeno sei (6) mesi di anticipo la scadenza



definitiva della concessione.

Articolo 7. Caratteristiche degli orti

1. Ogni orto ha una superficie di 120 mq (12 x 10 metri) ed è delimitato e recintato con pali e rete metallica.
2. Ogni orto è dotato di deposito per gli attrezzi e di rete idrica per l'irrigazione.
3. Su ogni deposito attrezzi è riportata una targhetta con il relativo numero dell'orto, che deve essere mantenuta integra e ben in vista.

Articolo 8. Obblighi e divieti per la conduzione degli orti

1. L'accesso agli orti è consentito quotidianamente dalle ore 6:00 alle ore 20:00 (dal 1 novembre al 28 febbraio) e dalle ore 5:00 alle ore 21:00 (dal 1 marzo al 31 ottobre).
2. Gli orti concessi non potranno subire alcuna modifica rispetto alle condizioni originarie, al momento della concessione, pena la revoca immediata della concessione senza diritto di indennità e con addebito delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione comunale per ripristinare le condizioni iniziali.
3. Al Concessionario è fatto obbligo di:
 - 1) utilizzare l'orto assegnato esclusivamente per la coltivazione di ortaggi, piante erbacee edibili da frutto (a titolo esemplificativo fragole, meloni, angurie e altre specie annuali o perenni non arbustive) e fiori;
 - 2) curare la buona sistemazione, l'ordine e la pulizia del proprio orto e del deposito attrezzi;
 - 3) mantenere il deposito attrezzi in ordine e in buono stato di manutenzione, conservandone forma, colore e caratteristiche interni ed esterni;
 - 4) effettuare la manutenzione ordinaria e la pulizia generale del perimetro interno ed esterno e del vialetto prospiciente l'orto assegnato;
 - 5) utilizzare esclusivamente prodotti biologici o a basso impatto ambientale, privilegiando l'impiego di micorrize;
 - 6) smaltire autonomamente i rifiuti, senza utilizzare i bidoni collettivi;
 - 7) effettuare il compostaggio dei rifiuti organici provenienti dalla conduzione dell'orto nelle compostiere comuni;
 - 8) consentire l'accesso ai rappresentanti dell'Amministrazione comunale e/o del Gestore esterno durante lo svolgimento di attività di controllo e/o manutenzione;
 - 9) segnalare tempestivamente all'Amministrazione comunale e/o al Gestore esterno eventuali danni, guasti o situazioni di pericolo riscontrate nelle aree comuni o nelle dotazioni degli orti;
 - 10) restituire l'orto e il deposito attrezzi nelle medesime condizioni rilevate nel verbale di consistenza redatto in fase di concessione dell'orto. Eventuali danni o qualsiasi tipo di spesa necessaria per il ripristino alle condizioni originarie saranno addebitati al Concessionario;
 - 11) adottare comportamenti rispettosi e civili, evitando rumori molesti e atteggiamenti lesivi del buon vicinato.
4. Al Concessionario è vietato, nell'area assegnata ad orto e nelle parti comuni, pena la revoca della assegnazione:
 - 1) modificare il perimetro dell'orto assegnato o il deposito attrezzi;
 - 2) realizzare pergolati e tettoie con struttura ancorata al deposito attrezzi;
 - 3) realizzare abusivamente capanni, costruzioni, strutture, gazebo o similari;



- 4) occupare o coltivare anche parzialmente i vialetti di accesso ai singoli orti e altre aree non in concessione;
 - 5) pavimentare i vialetti interni in cemento o in qualsiasi altro elemento;
 - 6) installare reti ombreggianti o coperture attorno alla recinzione dell'orto di altezza superiore a 100 cm;
 - 7) occultare la vista dell'orto con teli, steccati o siepi;
 - 8) utilizzare il deposito attrezzi per il pernottamento;
 - 9) allestire strutture per la cottura e il consumo dei cibi nelle singole particelle ortive (barbecue, forni, fornelli, ecc.);
 - 10) accendere fuochi e bruciare qualsivoglia tipologia di materiale;
 - 11) utilizzare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa arrecare danni e costituire pericolo per l'incolumità propria e altrui;
 - 12) impiantare e/o coltivare alberi da frutto, viti, essenze arboree di basso, medio e alto fusto, specie vegetali esotiche invasive contenute all'interno delle Black Lists della Regione Piemonte;
 - 13) piantare patate, fave e altre piante che possano arrecare allergie o danni a persone o cose;
 - 14) tenere in forma stabile animali di qualsiasi specie e svolgere forme di allevamento;
 - 15) usare prodotti antiparassitari di prima e seconda classe, diserbanti, fitoregolatori e altri prodotti che possano arrecare inquinamento diretto o indiretto;
 - 16) intraprendere iniziative che possano nuocere alla vita di api, uccelli, pipistrelli, ecc...;
 - 17) avvalersi di mano d'opera retribuita per la coltivazione del terreno;
 - 18) cedere, sub-concedere o scambiare l'orto con terzi, anche a titolo gratuito;
 - 19) dare adito ad una attività commerciale o a scopo di lucro, ma sarà rivolta unicamente alla produzione di prodotti per uso proprio;
 - 20) utilizzare l'orto per deposito di materiali vari di qualsiasi genere;
 - 21) lavare autoveicoli e motoveicoli;
 - 22) utilizzare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione del terreno;
 - 23) utilizzare acqua proveniente da rogge o fontanili per l'irrigazione del terreno;
 - 24) conservare acqua in fusti o barili aperti privi di chiusura ermetica, onde evitare la diffusione di zanzare e altri insetti;
 - 25) scaricare materiali inquinanti e nocivi e abbandonare rifiuti nelle parti comuni o all'interno dell'area assegnata.
 - 26) tagliare arbitrariamente i cespugli e gli alberi comuni;
 - 27) parcheggiare nei vialetti o lasciare il veicolo in sosta oltre il tempo strettamente necessario al carico/scarico materiali;
 - 28) accedere agli orti fuori dall'orario consentito.
5. Esclusivamente per i depositi attrezzi che ne siano sprovvisti, è consentita la realizzazione di una tettoia, o in alternativa di un pergolato, con struttura autonoma, indipendente dal deposito attrezzi e non ancorata in alcun modo ad esso. La struttura dovrà essere collocata in posizione antistante all'ingresso del deposito, realizzata in legno e rispettare le seguenti dimensioni massime:
1. altezza allineata a quella del deposito;
 2. larghezza corrispondente a quella del tetto del deposito;
 3. profondità massima di cm 180.



6. È ammessa la posa di pavimentazioni provvisorie (in legno, autobloccanti, ecc.), di larghezza massima di cm 250 e di lunghezza massima di cm 350, nelle immediate adiacenze del deposito attrezzi che dovranno essere rimosse all'atto del rilascio dell'appezzamento.
7. È consentito allestire in ciascun orto, a partire dal 1 novembre di ogni anno e fino al 31 marzo, due coperture ad uso serra provvisoria, in materiale plastico trasparente con le seguenti dimensioni massime: lunghezza cm 500, larghezza cm 300, altezza massima da terra cm 200. Tali coperture devono rispettare la distanza di 30 cm dai confini. Lo smaltimento delle coperture di plastica deve avvenire a norma di Legge.
8. Le reti antigrandine sono consentite, in via provvisoria e stagionale, a partire dal 15 aprile al 30 ottobre di ogni anno. Esse possono avere un'altezza massima al colmo di cm 240, devono essere di colore verde o grigio e realizzate con struttura autonoma, non ancorata ai pali della recinzione perimetrale.
9. L'irrigazione, da eseguirsi in modo razionale e priva di sprechi, potrà essere effettuata, fatte salve diverse disposizioni dell'Amministrazione comunale, dal 1 marzo al 15 ottobre dalle ore 5:00 alle ore 10:00 e dalle ore 19:00 alle 21:00 per un massimo di un'ora al giorno per orto facendo uso dell'acqua proveniente dall'allacciamento predisposto dall'Amministrazione comunale.
10. In caso di carenza idrica, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di interrompere l'erogazione dell'acqua.
11. Ogni orto può essere provvisto di un apposito contenitore per la raccolta dell'acqua piovana di capienza massima di litri 1.000, a cura e spese del Concessionario.
12. Ogni Concessionario ha il diritto di utilizzare i servizi e le attrezzature collettive, nonché il dovere di partecipare ai lavori necessari per la loro manutenzione. I Concessionari infatti, devono mantenere le parti comuni in ordine, in buono stato di manutenzione e prendere parte alla pulizia collettiva delle stesse, in particolare dei sentieri adiacenti il proprio orto.
13. Ogni Concessionario dovrà essere munito di tesserino attestante la concessione, da esibire in caso di controlli unitamente a un documento di identità.
14. In caso di inosservanza reiterata degli obblighi o dei divieti di cui al presente articolo, l'Amministrazione comunale potrà disporre la revoca della concessione e la decadenza immediata dall'assegnazione, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute per il ripristino.

Articolo 9. Gestione degli orti

1. Il Comune di Chieri provvede direttamente, o avvalendosi del supporto di un Gestore esterno (di seguito "Gestore") alla gestione degli orti urbani e dei rapporti con e fra gli assegnatari dei singoli orti.
2. Il Gestore viene individuato mediante la pubblicazione di un apposito bando.
3. La durata dell'incarico del Gestore è pari a tre (3) anni, decorrenti dalla data della firma del contratto, eventualmente rinnovabile di due (2) anni.
4. Il Gestore svolge le seguenti attività:
 - 1) controllo dello stato degli orti per procedere a assegnazioni e revocche secondo i criteri stabiliti dal Regolamento, con redazione dei relativi verbali;
 - 2) rimessa in ordine del deposito attrezzi e dell'orto, in caso di decesso o irreperibilità del concessionario a seguito di revoca;
 - 3) avviso e solleciti del versamento del contributo annuale forfetario stabilito dalla Giunta comunale per le spese di gestione e le cauzioni a carico di ciascun concessionario degli appezzamenti, su indicazione del Comune;
 - 4) far rispettare il vigente Regolamento di gestione degli orti;



- 5) far rispettare l'orario di apertura e chiusura degli orti, in base alle stagioni;
 - 6) sostenere la socialità e la partecipazione dei cittadini e la relativa possibilità di aggregazione, favorire la coesione e il presidio sociale, insegnare e diffondere tecniche di coltivazione, sostenere la produzione alimentare biologica e le essenze ortive tradizionali locali;
 - 7) realizzare attività didattiche e di educazione ambientale nei confronti di quanti desiderino avvicinarsi a questo tipo di attività;
 - 8) fungere da referente con gli Uffici preposti del Comune per quanto concerne eventuali lavori e manutenzioni necessarie;
 - 9) coordinare le manutenzioni ordinarie che saranno effettuate a carico degli assegnatari dei lotti, incluse quelle relative alle parti comuni, previa informazione agli Uffici preposti del Comune, istituendo un registro di assegnazione a ciascun Concessionario del materiale necessario per detta manutenzione (es. paletti di recinzione, cancelletti, ...);
 - 10) fare da mediatore e punto di contatto tra i singoli Concessionari degli orti e gli Uffici comunali competenti;
 - 11) istituire momenti di condivisione con i Concessionari degli orti attraverso incontri periodici, attività pratica nell'orto per facilitare i lavori di gestione e cura degli spazi comuni ed il sostegno tecnico e agronomico agli ortolani. Si prevedono almeno tre interventi annui ad orto per un sostegno alla gestione degli spazi verdi comuni.
5. Il Gestore al termine di ogni anno di assegnazione dovrà presentare una dettagliata relazione sulle attività svolte.
 6. Qualora il Gestore non adempia alle attività a lui attribuite o le svolga con ritardo e negligenza il contratto potrà essere revocato.
 7. È facoltà del Gestore, ottenuto consenso per iscritto dall'Amministrazione comunale, nominare un Comitato di Gestione (di seguito "Comitato") composto da cinque (5) rappresentanti dei concessionari, incaricato di affiancare il Gestore nello svolgimento delle attività di gestione, coordinamento e controllo.
 8. I rappresentanti del Comitato sono eletti in seduta pubblica, convocata dal Gestore, a maggioranza dei concessionari aventi diritto di voto, con un numero minimo di trenta (30) votanti. Sono eleggibili esclusivamente i Concessionari che, dalla data di inizio della concessione del proprio orto, non abbiano avuto né abbiano in corso contenziosi con l'Amministrazione comunale e che non siano stati destinatari di richiami o sanzioni per violazioni del presente Regolamento.
 9. Il Gestore e il Comitato si riuniscono con cadenza almeno trimestrale e copia della convocazione dovrà essere inviata all'Amministrazione comunale, con un preavviso di almeno quindici (15) giorni. L'Amministrazione comunale potrà partecipare con un proprio rappresentante in qualità di osservatore. Le riunioni devono essere verbalizzate e copia del verbale deve essere trasmesso all'Amministrazione comunale entro il termine di cinque (5) giorni.
 10. Il Gestore dichiara decaduto dall'incarico un membro del Comitato nei seguenti casi:
 - 1) assenza continuativa alle sedute o mancata partecipazione alle attività del Comitato;
 - 2) comportamenti contrari agli interessi generali dei Concessionari o dell'Amministrazione comunale;
 - 3) violazioni del presente Regolamento;
 - 4) gravi conflitti interni tali da impedire il regolare funzionamento del Comitato;
 - 5) scadenza del periodo di concessione dell'orto urbano.

In caso di decadenza, il membro viene sostituito dal primo candidato utile nella graduatoria risultante dalle elezioni. Qualora non vi siano candidati disponibili in graduatoria, il Gestore procede all'indizione di una



nuova elezione per coprire il posto vacante.

11. Il mandato del Comitato ha la medesima durata dell'incarico conferito al Gestore.
12. Su richiesta scritta della maggioranza dei Concessionari, per gravi motivi, l'Amministrazione comunale può dichiarare decaduto l'intero Comitato e chiedere al Gestore l'indizione di elezioni anticipate.

Articolo 10. Promozione di iniziative ambientali, sociali e culturali

1. L'Amministrazione comunale, in collaborazione con il Gestore esterno e le associazioni locali, promuove iniziative volte a favorire una gestione responsabile dell'ambiente e degli spazi comuni, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini al rispetto del territorio e della comunità. Tali iniziative possono riguardare, a titolo esemplificativo, la lotta alle zanzare, l'uso consapevole delle risorse idriche, la riduzione nell'impiego di antiparassitari, attività di solidarietà e altre azioni a favore del bene collettivo.
2. L'Amministrazione comunale si riserva di destinare almeno tre (3) orti, ad uso di progetti sociali, segnalati dai propri servizi sociali, patti di collaborazione o iniziative di interesse comune.
3. Gli orti sociali non possono essere destinati in concessione a singoli privati, essendo riservati a finalità collettive e comunitarie.
4. Per l'assegnazione di un orto sociale è necessario presentare un progetto dettagliato che indichi le attività previste, le relative motivazioni, gli obiettivi sociali e comunitari perseguiti, le modalità di gestione e cura dell'area, nonché la designazione di un referente responsabile dei rapporti con l'Amministrazione.
5. L'Amministrazione comunale valuta i progetti presentati sulla base della loro coerenza con gli obiettivi sociali, dell'impatto comunitario, della sostenibilità gestionale e della capacità organizzativa dei soggetti proponenti.
6. Per gli orti sociali, è facoltà dell'Amministrazione comunale concedere l'esenzione, totale o parziale, dal pagamento del canone annuale.
7. Potranno venire attivate sinergie per la realizzazione di orti scolastici nei vari plessi cittadini, al fine di favorire l'educazione ambientale e il coinvolgimento delle nuove generazioni.

Articolo 11. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree comuni

1. La manutenzione ordinaria delle aree comuni (siepi, verde, vialetti, ecc.) all'interno del perimetro delimitato dalla recinzione generale dell'area è a carico dei Concessionari, ed è obbligatoria al fine di mantenere pulita e gestibile l'intera area. Il Gestore esterno è responsabile del coordinamento e della verifica dell'esecuzione delle manutenzioni ordinarie.
2. La manutenzione straordinaria delle aree comuni (siepi, verde, alberi, vialetti, ecc.) all'interno del perimetro delimitato dalla recinzione generale dell'area è a carico dell'Amministrazione comunale.
3. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree esterne al perimetro delimitante l'area complessiva degli orti urbani è a carico dell'Amministrazione comunale.

Articolo 12. Quota annuale a titolo di rimborso spese e cauzione

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Concessionario corrisponde all'Amministrazione comunale, un contributo annuale forfettario a titolo di concorso spese di gestione e fondo per la manutenzione straordinaria.
2. Il contributo, determinato su base mensile, è corrisposto in un'unica rata annuale calcolata in base ai mesi di effettiva concessione dell'orto. In caso di recesso o di revoca anticipata della concessione, il contributo è dovuto solo per i mesi di effettiva durata della stessa.



3. Il contributo annuale è determinato annualmente tramite apposita delibera dalla Giunta Comunale in rapporto ai servizi a disposizione degli assegnatari e con almeno la copertura integrale dei costi idrici.
4. All'atto della stipula della concessione, il Concessionario è tenuto al versamento di una cauzione a garanzia degli obblighi contrattuali.
5. La cauzione sarà restituita al termine della concessione, previa verifica del corretto adempimento degli obblighi contrattuali e del buon stato dell'orto.
6. La cauzione per le nuove assegnazioni è determinata annualmente tramite apposita delibera dalla Giunta Comunale.

Articolo 13. Responsabilità

1. Il Concessionario è responsabile del corretto utilizzo e della custodia dell'orto, nonché di eventuali danni, furti, manomissioni, infortuni o incidenti che possa subire o causare a terzi durante la conduzione e l'utilizzo dell'orto. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità civile e penale in merito a tali eventi.

Articolo 14. Controlli

1. L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare i controlli atti ad accertare il rispetto del presente Regolamento.
2. Il Concessionario ha l'obbligo di consentire l'accesso all'orto al personale incaricato dei controlli dall'Amministrazione comunale.
3. Il Gestore esterno coopera con l'Amministrazione comunale segnalando il mancato rispetto del Regolamento.

Articolo 15. Cessazione

1. La concessione dell'orto urbano cessa nei seguenti casi:
 - 1) rinuncia e/o disdetta da parte del Concessionario presentata per iscritto all'Amministrazione comunale;
 - 2) perdita dei requisiti di cui all'art. 4;
 - 3) mancato rispetto delle norme e condizioni di gestione previste nel presente Regolamento;
 - 4) mancato pagamento del contributo annuale;
 - 5) cessione a terzi della coltivazione;
 - 6) decesso del Concessionario;
 - 7) mancata coltivazione per almeno tre (3) mesi, escluso il periodo invernale (novembre-febbraio), o abbandono dell'orto o utilizzo del terreno per usi diversi da quelli previsti dal presente Regolamento;
 - 8) furto di prodotti e/o attrezzature ai danni di altri Concessionari.
2. Ogni motivo di decadenza dell'assegnazione verrà tempestivamente comunicato all'interessato. In caso di irreperibilità dell'assegnatario, eventuali comunicazioni e/o solleciti, saranno pubblicati all'Albo Pretorio per un periodo di trenta (30) giorni, trascorsi i quali l'orto dovrà essere lasciato libero indipendentemente dalla scadenza naturale.
3. In caso di cessazione per quanto previsto dal comma 1, casi 2), 3), 4), 5), 7), 8) l'orto deve essere lasciato libero entro quindici (15) giorni dalla data di contestazione della fattispecie di cessazione.
4. Per qualunque motivo cessi la concessione, al Concessionario non spetta alcun rimborso/risarcimento per le spese sostenute per le colture e/o migliorie, né l'assegnazione di altra area da destinare al medesimo fine. Nel caso di colture pluriennali in corso, il Concessionario non potrà vantare alcun diritto sui frutti pendenti e



sulle piantagioni esistenti, né esigere indennizzo di sorta né dall'Amministrazione comunale né da chi gli subentra.

5. Il Concessionario uscente dovrà riconsegnare l'orto nelle medesime condizioni in cui lo ha ricevuto. Qualora siano rilevate difformità rispetto allo stato originario e il Concessionario uscente non provveda alla loro eliminazione, il Comune chiederà il rimborso delle spese sostenute per il ripristino dello stato dei luoghi.
6. Nel caso di decesso del Concessionario, la titolarità dell'assegnazione può passare al coniuge o al convivente di fatto risultante dallo stato di famiglia, purché lo stesso ne faccia richiesta entro due (2) mesi dalla data di decesso e sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 4. La nuova titolarità decorrerà dal momento della sottoscrizione del contratto di concessione, previa verifica dei requisiti del richiedente, e durerà fino alla scadenza contrattuale prevista per il precedente assegnatario dello stesso nucleo familiare, senza possibilità di rinnovo. In caso di mancata presentazione della richiesta l'orto verrà riassegnato ad altro richiedente in base alla graduatoria formata e alle domande in giacenza.

Articolo 16. Revoca

1. Data la provvisorietà della concessione, in caso di necessità per pubblico interesse o per esigenze di gestione, l'Amministrazione comunale, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno quaranta (40) giorni, potrà revocare la stessa.
2. In caso di revoca per pubblico interesse o per esigenze di gestione, l'Amministrazione comunale farà il possibile affinché essa non coincida con il periodo di massimo sviluppo vegetativo che, indicativamente, va da febbraio a ottobre.
3. La nomina ad Amministratore comunale di Chieri del Concessionario o di uno qualsiasi dei componenti del nucleo familiare determina la decadenza della concessione.

Articolo 17. Controversie

1. Sarà compito del Gestore esterno dirimere eventuali controversie insorte tra i Concessionari.
2. Per eventuali controversie insorte tra il Comune di Chieri e i Concessionari sarà competente il Foro di Torino.

Articolo 18. Disposizioni finali

1. Tutte le comunicazioni tra i Concessionari, il Gestore, l'eventuale Comitato di Gestione degli orti e l'Amministrazione Comunale dovranno essere presentate tramite il Protocollo Generale del Comune di Chieri.
2. Le eventuali innovazioni, pena decadenza della assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dai Concessionari.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa esplicito rinvio alle vigenti norme di legge.